

OGGETTO: **PREFETTURA DI RAVENNA – NOTA SULL’OBBLIGATORIETÀ
DELL’ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST**

Riportiamo di seguito la nota pervenutaci dalla Prefettura di Ravenna in merito all’obbligatorietà dell’iscrizione nelle cosiddette white list.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

di Ravenna

Area 1 - Ufficio Antimafia

Fasc. n. 5863/2014/Area 1/Ant.

Ravenna, 24 febbraio 2015

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA

AL SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA ROMAGNA FAENTINA
FAENZA

AL SIG. PRESIDENTE DELL'UNIONE
DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
LUGO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI RAVENNA

AL SIG. PRESIDENTE CONFINDUSTRIA di
RAVENNA

AL SIGG. PRESIDENTI DELLE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

AGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATI
OPERANTI NELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA
RAVENNA

AL SIG. QUESTORE
RAVENNA

AL SIG. COMANDANTE
PROVINCIALE DEI CARABINIERI
RAVENNA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
RAVENNA

e, p.c.:



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Ravenna
Area 1[^] - Ufficio Antimafia*

OGGETTO/ Art. 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Obbligatorietà dell'iscrizione nelle *white lists*.

Si fa riferimento alla circolare pari numero dell'11 dicembre scorso con la quale sono state fornite le indicazioni ministeriali in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddette "*white lists*".

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha diramato specifici chiarimenti in tema di obbligatorietà dell'iscrizione nelle predette *white lists*.

In via preliminare il predetto Ministero ha ritenuto opportuno sottolineare che, anche dopo la riforma operata dall'articolo citato, l'iscrizione negli elenchi continua ad essere preordinata unicamente a fare stato dell'esistenza in capo all'impresa esaminata dei requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, consistenti nell'assenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs, n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012; art. 2 D.P.C.M. 18 aprile 2013 e art. 29, decreto legge n. 90/2014).

Ciò posto, ha evidenziato che in relazione alle attività inserite nei suddetti elenchi, la comunicazione e l'informazione antimafia vanno acquisite attraverso la consultazione, anche telematica, delle *white lists* "*indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*".

Conseguentemente, ove il contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di una delle attività catalogate in via tassativa dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, la stazione appaltante dovrà obbligatoriamente acquisire la documentazione antimafia mediante la consultazione dei predetti elenchi.

In proposito, il predetto Dicastero sottolinea che l'art. 29 del citato decreto legge, come modificato in sede di conversione – non si limita a stabilire un adempimento procedurale a carico della pubblica amministrazione, e segnatamente dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 159/2011, ma impone agli operatori che intendono contrattare con essa l'onere di darne contezza mediante la presentazione della domanda di iscrizione.

Ciò in quanto l'ammissione nelle *white lists* e, nel periodo di un anno dall'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, anche la mera presentazione della relativa domanda, assumono la valenza di requisito essenziale per l'aggiudicazione definitiva della procedura o la stipula del contratto.

Al riguardo, ha ribadito che, proprio al fine di assicurare la conoscenza dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, ogni Prefettura dovrà



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

pubblicare sul proprio sito istituzionale e tenere aggiornato, oltre all'elenco delle imprese già iscritte anche quello delle richieste di iscrizione.

Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante abbia aggiudicato una procedura di affidamento avviata sotto il vigore del decreto legge n. 90/2014 a un operatore economico che non sia iscritto e non abbia ancora presentato domanda di iscrizione, l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto potrà avere luogo a condizione che il medesimo operatore economico, appositamente informato dall'amministrazione precedente, provveda alla presentazione della domanda.

Inoltre, il suddetto Ministero ha evidenziato che in sede di conversione è stato introdotto anche l'obbligo – per la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione nelle *white lists* – di informare la Prefettura di essere in attesa del provvedimento definitivo.

L'intervento è evidentemente orientato a favorire la circolarità delle informazioni tra stazione appaltante e Prefettura – soprattutto nel caso in cui la consultazione delle *white lists* avvenga per via telematica – e a consentire all'ente aggiudicatore di esercitare, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, i poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori attribuitigli dall'art. 94, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

IL PREFETTO
(Francesco Russo)